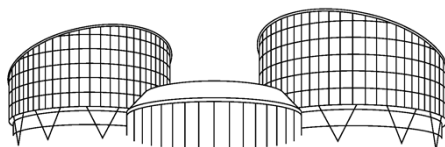


© Ministero della Giustizia, Direzione Generale degli Affari giuridici e legali, traduzione eseguita e rivista dalla dott.ssa Maria Caterina Tecca, funzionario linguistico.

Permission to re-publish this translation has been granted by the Italian Ministry of Justice for the sole purpose of its inclusion in the Court's database HUDOC.

L'autorisation de republier cette traduction a été accordée par le Ministère de la justice italien dans le seul but de son inclusion dans la base de données HUDOC de la Cour.



EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS
COUR EUROPÉENNE DES DROITS DE L'HOMME
CORTE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO
SECONDA SEZIONE

CAUSA VUČKOVIĆ c. CROAZIA

(Ricorso n. 15798/20)

SENTENZA

Articoli 3 e 8 • Obblighi positivi • Commutazione in lavoro di pubblica utilità di una pena detentiva di dieci mesi inflitta a un collega della ricorrente, successivamente alla sua condanna per violenza sessuale nei confronti della stessa • Commutazione della pena da parte del tribunale nazionale senza un attento esame di tutte le considerazioni pertinenti • Mancata indicazione di motivi adeguati o considerazione degli interessi della vittima • Contesto di specifico pericolo sociale di violenza contro le donne e necessità di contrastarla con azioni efficienti e deterrenti • Lo Stato non aveva sufficientemente assolto l'obbligo procedurale di assicurare che la violenza sessuale subita dalla ricorrente fosse trattata in modo appropriato

Redatta dalla Cancelleria. Non vincola la Corte.

STRASBURGO

12 dicembre 2023

DEFINITIVA

12/03/2024

La presente sentenza è divenuta definitiva ai sensi dell'articolo 44 § 2 della Convenzione. Può subire modifiche di forma.

Nella causa Vučković c. Croazia,

la Corte europea dei diritti dell'uomo (Seconda Sezione), riunita in una Camera composta da:

Arnfinn Bårdsen, *Presidente*,
Jovan Ilievski,
Egidijus Kūris,
Pauliine Koskelo,
Frédéric Krenç,
Diana Sârcu,
Davor Derenčinović, *giudici*,

e Dorothee von Arnim, *Cancelliere aggiunto di Sezione*,

Visto il ricorso (n. 15798/20) presentato nei confronti della Repubblica di Croazia con il quale, in data 19 marzo 2020, una cittadina croata, la Sig.ra Maja Vučković ("la ricorrente") ha adito la Corte ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali ("la Convenzione");

Vista la decisione di comunicare il ricorso al Governo croato ("il Governo");

Viste le osservazioni formulate dalle parti;

Dopo avere deliberato in camera di consiglio in data 14 novembre 2023,
Pronuncia la seguente sentenza, adottata in tale data:

INTRODUZIONE

1. La causa concerne le doglianze della ricorrente ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione secondo le quali la commutazione in lavoro di pubblica utilità della pena detentiva di dieci mesi inflitta a un suo collega, successivamente alla condanna dello stesso per violenza sessuale nei suoi confronti, aveva comportato una pena sproporzionatamente mite, data la gravità dei reati che egli aveva commesso.

IN FATTO

2. La ricorrente è nata nel 1978 e vive a Fiume. È stata rappresentata dall'avvocatesa I. Bojić, del Foro di Zagabria.

3. Il Governo è stato rappresentato dal suo agente, Sig.ra Š. Stažnik.

4. I fatti oggetto della causa possono essere riassunti come segue.

5. In data 18 giugno 2015 la ricorrente sporse denuncia nei confronti del suo collega di lavoro M.P., accusandolo di violenza sessuale inflittale durante dei turni quando avevano lavorato insieme rispettivamente in qualità di infermiera di ambulanza e di conducente di ambulanza. Ha sostenuto che in un'occasione, durante un turno di notte, M.P. l'aveva chiusa a chiave in una stanza, si era tolto gli indumenti e aveva tentato di spogiarla, dopodiché l'aveva afferrata per il collo e aveva spinto il suo capo verso il suo pene eretto,

ordinandole di metterselo in bocca. Si era fermato solo dopo che la ricorrente aveva gridato che sarebbe svenuta. In un'altra occasione, M.P. aveva toccato ripetutamente le braccia, le cosce e i seni della ricorrente mentre si trovavano nell'ambulanza, prima di aprire la cerniera dei pantaloni e tentare di mettere la mano della donna dentro di essi. Le sue azioni erano state accompagnate da un linguaggio inappropriato e da minacce che sarebbe stata licenziata se avesse raccontato a qualcuno quanto avvenuto.

6. A seguito della denuncia della ricorrente, il giorno successivo la polizia interrogò M.P. e diversi testimoni. M.P. dichiarò di avere soltanto scherzato con la ricorrente ordinandole in più occasioni di prendere il suo organo sessuale. Ammise anche di averle toccato occasionalmente le cosce e il sedere "soltanto per gioco", e dichiarò di ritenere che la ricorrente fosse attratta da lui perché ella lo aveva detto a un altro collega.

7. In data 26 giugno 2015, in conseguenza delle molestie inflitte alla ricorrente, M.P. fu trasferito in un altro posto di lavoro, per lavorare in qualità di conducente di ambulanza in una differente città. Sembrerebbe che più o meno nel medesimo periodo alcuni altri conducenti di ambulanza di sesso maschile che lavoravano con la ricorrente abbiano firmato un'istanza per non essere assegnati ai suoi stessi turni.

8. In data 30 giugno 2015 la polizia trasmise un rapporto speciale alla competente Procura statale dichiarando che vi era un ragionevole sospetto che durante tutto l'aprile, il maggio e il giugno del 2015 M.P. avesse abusato sessualmente della ricorrente in diverse occasioni, commettendo in tal modo il reato di compimento di atti osceni. Ne è conseguito un procedimento penale.

9. A seguito di una denuncia da parte della ricorrente presentata al locale Ufficio per la parità di genere, in data 7 luglio 2015 il Difensore civico per la parità di genere scrisse al datore di lavoro della ricorrente chiedendo ulteriori informazioni sulle azioni intraprese riguardo a quello che ella aveva ritenuto fosse stato un tentativo di stupro della ricorrente da parte di M.P. Una copia della nota fu inviata anche alla Procura statale di Fiume al fine dell'indagine. La suddetta Procura stabilì infine che dai fatti oggetto della causa non emergeva la commissione di un tentativo di stupro, bensì un altro reato contro la libertà sessuale e la morale.

10. In data 8 maggio 2018 il Tribunale municipale di Fiume (*Općinski sud u Rijeci*) ritenne M.P. colpevole di due capi di imputazione di compimento di atti osceni ai sensi dell'articolo 155 del codice penale e lo condannò a dieci mesi di reclusione. In ordine alla pena, il Tribunale di primo grado dichiarò quanto segue:

"Il Tribunale comprende che il fatto che l'imputato non abbia precedenti condanne sia [un] [fattore] attenuante, mentre ritiene che la sua persistenza nel comportamento delinquenziale [una] [circostanza] aggravante, rispecchiata dal fatto che i reati sono stati commessi in relazione alla medesima vittima in un breve arco temporale, [e] l'intensità dei suoi atti illeciti indica un forte proposito nell'esecuzione degli atti delittuosi. In particolare, il comportamento illegale dell'imputato non si è manifestato mediante

soltanto un unico atto socialmente inaccettabile che rappresentava la violazione della libertà sessuale e della moralità (...) della vittima, bensì mediante più atti nei quali egli ha persistito, tutti finalizzati a soddisfare i suoi impulsi sessuali, il che è indicativo di un elevato livello di responsabilità penale da parte dell'imputato."

11. A seguito di appello da parte di M.P., in data 2 luglio 2019 il Tribunale di Contea di Varaždin (*Županijski sud u Varaždinu*) confermò la sua pena, ma sostituì la reclusione con il lavoro di pubblica utilità. Tale sentenza era irrevocabile e non poteva essere impugnata dinanzi a un tribunale di grado superiore. La parte pertinente di tale sentenza recita come segue:

"Il Tribunale [di primo grado] ha ragionevolmente valutato l'assenza di precedenti condanne dell'imputato quale circostanza attenuante, e la sua persistenza nel comportamento incriminante quale circostanza aggravante, dato il fatto che egli aveva commesso atti osceni nei confronti della medesima vittima in due occasioni in un breve periodo di tempo senza il consenso della stessa. Il Tribunale di primo grado ha inoltre valutato correttamente le circostanze di cui sopra che hanno influenzato la scelta del tipo e dell'entità della pena, sia nel determinare le singole pene detentive per ciascun reato (sei mesi per ciascun reato) che nell'irrogare una pena detentiva complessiva di dieci mesi.

Tuttavia, secondo la valutazione di questo Tribunale, al fine di conseguire il fine punitivo di cui all'articolo 41 del Codice penale del 2011 non è necessaria l'espiazione della pena detentiva complessiva di dieci mesi irrogata. È invece presumibile che tale fine possa essere conseguito sostituendo la pena detentiva inflitta con il lavoro di pubblica utilità, tenendo soprattutto conto dell'assenza di precedenti condanne dell'imputato e del fatto che sono trascorsi quattro anni dalla commissione dei reati dei quali l'imputato è stato ritenuto colpevole, durante i quali, sulla base delle informazioni contenute nel fascicolo, la condotta dell'imputato è stata conforme alla legge.

Per tali motivi, [questo] Tribunale accoglie in parte l'appello depositato dall'imputato avverso la decisione relativa alla pena, e riforma la sentenza impugnata confermando le singole (...) pene e la pena complessiva irrogata dal Tribunale di primo grado, ma sostituendo la pena complessiva (...) irrogata con il lavoro di pubblica utilità. Questo Tribunale valuta che tale sanzione conseguirà il fine della pena di cui all'articolo 41 del Codice penale del 2011, vale a dire, esprimere un adeguato biasimo sociale per i reati commessi, rafforzare la pubblica fiducia nell'ordinamento giuridico basato sullo stato di diritto, dissuadere l'autore del reato e chiunque altro dal commettere reati sensibilizzando riguardo ai pericoli derivanti dalla commissione di reati e all'equità della pena, e permettere all'autore del reato di reinserirsi nella società."

12. La ricorrente non presentò un ricorso costituzionale avverso tale sentenza. Secondo un documento pubblicato sul sito internet della Corte costituzionale, le sentenze mediante le quali una vittima aveva tentato di impugnare una sentenza di assoluzione di un imputato non potevano essere sottoposte a riesame costituzionale.

13. Nel frattempo, in data 18 giugno 2018 la ricorrente aveva instaurato un'azione civile risarcitoria nei confronti di M.P. e del suo datore di lavoro. Ella instaurò successivamente un'altra azione civile nei confronti del suo datore di lavoro per discriminazione. Risulta che entrambi i procedimenti civili siano ancora pendenti dinanzi al tribunale di primo grado.

14. Secondo le informazioni fornite dal Governo, M.P. svolse 610 ore di lavoro di pubblica utilità presso un'associazione di beneficenza, finalizzata a fornire aiuto ai senzatetto, tra il 10 gennaio e il 20 novembre 2020, espiando in tal modo la sua pena.

15. La ricorrente ha sostenuto di essere stata in congedo per malattia tra il 19 e il 30 giugno 2015 in conseguenza di una lesione al braccio cagionata dalla violenza di M.P. nei suoi confronti. Era stata in congedo per malattia anche dal 1° luglio al 30 settembre 2015 in conseguenza del disturbo da stress post-traumatico (PTSD), e tra il 29 ottobre 2019 e il 31 gennaio 2020, dopo avere ricevuto la sentenza di secondo grado, a causa di una condizione psicologica acuta causata dall'aver rivissuto gli eventi del 2015.

IL QUADRO GIURIDICO E LA PRASSI PERTINENTI

I. IL DIRITTO INTERNO PERTINENTE

A. La legislazione interna

16. Le pertinenti disposizioni del Codice penale (*Kazneni zakon*, Gazzetta ufficiale n. 125/2011 con successive modifiche), nella versione vigente all'epoca dei fatti, recitavano come segue:

Finalità della pena

Articolo 41

“Il fine della pena è esprimere un'adeguata condanna sociale dei reati commessi, rafforzare la pubblica fiducia nell'ordinamento giuridico basato sullo stato di diritto, dissuadere l'autore del reato e chiunque altro dal commettere reati sensibilizzando riguardo ai pericoli della commissione di reati e all'equità della pena, e permettere all'autore del reato di reinserirsi nella società.”

Pena

Articolo 47

“1) Nella scelta del tipo e della portata della pena, il tribunale valuta, partendo dal grado di colpevolezza e dal fine della pena, tutte le circostanze che incidono sulla gravità della pena in ordine al tipo e alla portata (circostanze attenuanti e aggravanti), e soprattutto la gravità del pericolo causato o della violazione dell'interesse tutelato, i motivi del reato, la gravità della violazione del dovere dell'autore del reato, le modalità di commissione del reato e i suoi effetti, la vita dell'autore del reato precedentemente [al reato], le sue condizioni personali ed economiche e il suo comportamento successivamente alla commissione del reato, [il suo] rapporto con la vittima e [l'eventuale] tentativo di risarcire il danno [cagionato].

2) La portata della pena non deve eccedere il grado di colpevolezza.”

Lavoro di pubblica utilità
Articolo 55

“1) Un tribunale può sostituire un’ammenda pari a fino trecentosessanta ammende giornaliere che è stata inflitta, o [una pena della] reclusione fino a un anno che è stata inflitta, con il lavoro di pubblica utilità. Quando infligge [la pena della] reclusione fino a sei mesi, il tribunale la sostituisce con il lavoro di pubblica utilità, salvo qualora in tal modo non sia possibile conseguire il fine della pena.

2) Quando il tribunale sostituisce un’ammenda con il lavoro di pubblica utilità, esso sostituisce un’ammenda giornaliera con due ore di lavoro, e quando sostituisce la reclusione con il lavoro di pubblica utilità, essa sostituisce un giorno di reclusione con due ore di lavoro.

3) Oltre al lavoro di pubblica utilità, il tribunale può disporre la sorveglianza cautelare dell’autore del reato ai sensi dell’articolo 64 del presente Codice, la cui durata non può eccedere il periodo entro il quale l’autore del reato deve svolgere il lavoro di pubblica utilità.

4) Il lavoro di pubblica utilità è svolto soltanto se la persona condannata presta il consenso.

5) Dopo avere espresso il consenso al competente organo di vigilanza, la persona condannata svolge il lavoro di pubblica utilità entro il termine determinato da tale organo dopo avere tenuto conto della capacità della persona condannata di svolgere il lavoro di pubblica utilità, in considerazione delle sue condizioni personali e del suo impiego. Il termine non può essere inferiore a un mese o superiore a due anni, [con decorrenza] dall’inizio dello svolgimento del lavoro di pubblica utilità. Il tipo di lavoro di pubblica utilità è determinato dal competente organo di vigilanza in collaborazione con la persona condannata, e tenendo conto delle sue capacità.

6) Se la persona condannata non si presenta al competente organo di vigilanza entro otto giorni dalla data in cui è stata citata a comparire, o se non è stato possibile notificare la citazione all’indirizzo fornito dalla stessa al tribunale, o se la stessa non acconsente a svolgere il lavoro di pubblica utilità, il competente organo di vigilanza notifica tale fatto al competente magistrato di sorveglianza se è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità una pena detentiva, o [lo notifica] al tribunale se è stata sostituita con il lavoro di pubblica utilità un’ammenda.

7) Se la persona condannata non svolge il lavoro di pubblica utilità per cause imputabili alla stessa, il tribunale emette immediatamente una decisione che dispone l’esecuzione della pena inflitta, [o] in parte, [in relazione alla parte della pena] non ancora eseguita, o nella sua interezza. Se la persona condannata non svolge il lavoro di pubblica utilità per cause che non le sono imputabili, il competente organo di vigilanza proroga il termine di cui al comma 5 del presente articolo.

8) Se la persona condannata non adempie, [o] interamente o in notevole misura, gli obblighi di cui al comma 3 del presente articolo, [o] se li viola gravemente o persistentemente, se si sottrae persistentemente alla vigilanza cautelare di cui all’articolo 61 del presente Codice, o se, senza un giustificato motivo, viola gli obblighi che le sono stati imposti dalla misura di sicurezza, il tribunale emette una decisione che dispone l’esecuzione della pena inflitta originariamente. Se è determinato che l’autore del reato non ha adempiuto gli obblighi per giustificati motivi, o si è sottratto alla vigilanza cautelare per giustificati motivi, il tribunale può sostituire tali obblighi con altri, o può disporre la vigilanza cautelare dell’autore del reato se non è stata precedentemente disposta [alcuna vigilanza], o può sollevarlo dagli obblighi o dalla

vigilanza cautelare, o può prorogare il termine per adempiere agli obblighi imposti o completare il [periodo di] vigilanza cautelare.

9) Il lavoro di pubblica utilità è svolto senza compenso.”

Rapporto sessuale in assenza del consenso

Articolo 152

“1) Chiunque abbia un rapporto sessuale o compia un equivalente atto sessuale con un'altra persona senza il consenso della stessa, o costringa un'altra persona ad avere un rapporto sessuale o a compiere un equivalente atto sessuale con una terza persona (...) è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

Stupro

Articolo 153

“1) Chiunque commetta l'atto illecito di cui all'articolo 152 del Codice usando la forza o la minaccia di un attacco diretto alla vita o all'incolumità della persona violentata o di un'altra persona, è punito con la reclusione da uno a dieci anni.”

Atti osceni

Articolo 155

“1) Chiunque, nelle circostanze di cui all'articolo 152 del presente Codice, [ma] senza che vi sia stato neanche il tentativo di commettere il reato [di rapporto sessuale in assenza del consenso], commetta un atto osceno, è punito con la reclusione non superiore a un anno.”

B. La giurisprudenza interna pertinente

17. I familiari di una vittima deceduta in un incidente automobilistico presentarono un ricorso costituzionale (causa n. U-III-3709/2013) alla Corte costituzionale. Il ricorso contestava la sentenza penale emessa in tale caso nei confronti dell'autore del reato, e i ricorrenti avevano sostenuto, *inter alia*, che la pena inflitta all'autore del reato fosse stata ridotta, tanto da essere inferiore al minimo previsto dalla legge ai sensi del codice penale. Nella sua decisione datata 16 ottobre 2013, la Corte costituzionale dichiarò il ricorso inammissibile in quanto la causa non riguardava i diritti o gli obblighi civili dei ricorrenti o un'accusa penale nei loro confronti (si veda *Smiljanić c. Croazia*, n. 35983/14, §§ 34-35, 25 marzo 2021).

18. Nella sua decisione U-III-2374/2009 del 4 ottobre 2010, la Corte costituzionale esaminò ai sensi dell'articolo 29 della Costituzione (corrispondente all'articolo 6 della Convenzione) il ricorso di un condannato relativo all'aumento, da parte della Suprema Corte, della sua pena per grave omicidio da dieci a quindici anni di reclusione senza un'adeguata motivazione. Per quanto pertinente, la Corte costituzionale ritenne quanto segue:

“8.1. (...) È inoltre indiscutibile per la Corte costituzionale che dopo il processo di accertamento dei fatti che costituiscono le caratteristiche soggettive e oggettive di uno specifico reato, dei fatti relativi alla responsabilità penale dell'imputato e di quelli

decisivi al fine della determinazione della pena (i motivi giuridici per infliggere una pena più mite o più severa, per attenuare o aggravare la pena, per l'esenzione dalla pena, o per irrogare una pena con la sospensione della stessa), segue un processo di valutazione, che non comprende, né ciò è oggettivamente possibile, l'applicazione della norma '*in dubio pro reo*'. Nel processo di valutazione, non sono accertati i fatti, quindi il tribunale ha l'incontestabile libertà di valutare il valore e il significato di un individuo esclusivamente secondo la sua convinzione dei fatti accertati e decide se tenerne conto o meno.

La Corte costituzionale, osserva tuttavia che nello specifico caso il tribunale di secondo grado aveva aumentato la pena (di ulteriori cinque anni di reclusione la pena di dieci anni già inflitta), vale a dire, la Suprema Corte ha valutato un certo insieme di fatti in modo molto diverso dal tribunale di primo grado.

Anche una differente valutazione dei fatti non sarebbe contestabile, se parlassimo dei fatti soggetti a valutazione al fine di decidere la pena e se i motivi della Suprema Corte per tale aumento della pena detentiva non costituissero una spiegazione sommaria e generale, ridotta per lo più al conseguimento del 'fine generale della pena'.

(...)

8.2.2. (b) Per la Corte costituzionale, è incontestabile che la valutazione da parte del tribunale di grado superiore della proporzionalità e della fermezza di un notevole aumento della pena detentiva inflitta dal tribunale di primo grado possa essere giustificata dal fatto che il tribunale di grado superiore abbia 'rivalutato' le circostanze attenuanti o aggravanti che il tribunale di primo grado ha ritenuto attenuanti o aggravanti, o dal fatto che il tribunale di grado superiore abbia tenuto conto di alcune circostanze aggravanti accertate delle quali il tribunale di primo grado non aveva tenuto conto, benché avrebbe dovuto farlo. È ovvio che tale indiscutibile libertà esiga sempre una motivazione dettagliata.

(...)

Quando, pertanto, il tribunale di secondo grado nel caso specifico ha svolto la sua 'rivalutazione' delle circostanze attenuanti o aggravanti, di cui il tribunale di primo grado aveva tenuto conto, nel modo descritto nel punto 8.2. della presente spiegazione, secondo cui rimane oscuro come e perché abbia valutato il significato delle 'nuove' circostanze aggravanti, che il tribunale di primo grado 'non aveva' valutato, si deve allora concludere che esso abbia riformato la decisione di primo grado relativa alla pena a discapito del ricorrente, e che, sotto l'aspetto della protezione del diritto costituzionale del ricorrente a un equo processo, esso non abbia motivato la sua decisione adeguatamente e in conformità alle esigenze delle circostanze del caso specifico.

Secondo la CEDU, la personale presenza di un appellante dinanzi al tribunale di secondo grado non è certamente necessaria, se tale tribunale si pronuncia soltanto su questioni giuridiche sulle quali l'appellante ha già avuto la possibilità di dichiarare la propria posizione (...) Tuttavia, la procedura di revisione della decisione relativa alla pena non comprende soltanto la soluzione della questione giuridica di stabilire se una determinata circostanza debba essere considerata attenuante o aggravante, bensì, nel suo seguito, una valutazione del tipo e della portata della pena più idonea alle esigenze del caso specifico. Tale valutazione non è discrezionale, in quanto è soggetta al principio di legalità: quando infligge una pena, il tribunale deve tenere conto degli interessi pubblici e dell'interesse dell'imputato, come prescritto dall'articolo 50 del Codice penale sul fine della pena. Pertanto, quando il tribunale di primo grado (o nel caso specifico il tribunale di secondo grado, mediante la sua 'rivalutazione' delle circostanze pertinenti determinate giuridicamente per la scelta e la valutazione della

pena) decide su un determinato tipo o una determinata portata di pena, esso deve spiegare su quale base sia giunto alla conclusione in ordine alla ‘rivalutazione’ di alcune circostanze aggravanti o attenuanti, specialmente qualora ciò abbia comportato una significativa modifica della pena inflitta, a discapito dell’imputato.”

C. Gli altri documenti pertinenti

19. Le parti pertinenti del Rapporto annuale del 2015 del Difensore civico per la parità di genere della Repubblica di Croazia recitano come segue:

“1.4. Le molestie sessuali nel lavoro e nel luogo di lavoro, con descrizione (descrizioni) di casi

Come già dichiarato, su 118 casi di denunce connesse al campo del lavoro e dell’impiego [che sono] basate sul genere, il 40% delle denunce riguarda molestie sessuali. Tutti i casi [sono] connessi alla protezione delle donne (100%). Ciò che rende tali forme di discriminazione particolarmente gravi è l’avvilimento della dignità personale e umana della vittima. Il Difensore civico attribuisce particolare importanza a tali casi, e li ha anche denunciati alla Procura statale, al fine di avviare dei procedimenti penali (...) in 2 casi).

(...)

Nel caso PRS-01-01/15-05, [il reato di] molestia sessuale era stato commesso quando un collaboratore esterno di una società pubblica si era avvicinato a una donna delle pulizie da dietro nei locali del datore di lavoro, dopo l’orario lavorativo [e] mentre ella puliva i bagni, per ‘accarezzarle’ il sedere, [e] aveva chiesto se poteva continuare ad accarezzarle il sedere. Nel caso PRS-01-01/15-08, mediante [un] comitato di contea, era stato portato all’attenzione del Difensore civico un caso in cui il conducente di un’ambulanza di un centro sanitario aveva tentato di avere un contatto indesiderato di natura sessuale aggredendo la sua collega, un’infermiera, usando la forza fisica di lieve intensità, e tentando di persuaderla ad avere un rapporto sessuale. Nel caso PRS-01-01/15-02, il Difensore civico ha ricevuto una denuncia anonima in cui l’autore della denuncia aveva dichiarato che il conducente di un’ambulanza di un altro centro sanitario abusava da molto tempo di tre infermiere, toccando i loro seni e le loro natiche e mostrando loro i suoi genitali. Tutti i tre casi descritti sopra riguardavano il tentativo di stabilire un contatto fisico indesiderato di natura sessuale proibito ai sensi dell’articolo 8 della Legge sulla parità di genere, o sospetti riguardo ad atti diretti contro le libertà sessuali ai sensi del Capo XVI del Codice penale. Pertanto, oltre a [emettere] ammonimenti e raccomandazioni ai [pertinenti] datori di lavoro riguardo all’inadeguata attuazione delle procedure finalizzate a tutelare la dignità delle lavoratrici nei casi in questione, il Difensore civico ha anche denunciato i summenzionati autori dei reati alle competenti Procure statali al fine di permettere di indagare su ulteriori sospetti circa l’esistenza di reati.

(...)

Come già sottolineato, il ritiro delle denuncianti dalle azioni del Difensore civico successivamente alla presentazione di un denuncia indica che un certo numero di vittime di molestie sessuali continua a subire un comportamento indesiderato di natura sessuale senza denunciare l’autore del reato, nella speranza che tale comportamento cessi. È quindi presumibile che il numero dei casi di molestie sessuali sia notevolmente superiore al numero [dei casi] denunciati. Come nei precedenti periodi di riferimento, e secondo la valutazione del Difensore civico, anche il timore di uno stigma sociale e

professionale costituisce uno dei motivi per non denunciare le molestie e le molestie sessuali.

Vi è una continua tendenza ad avviare pochi procedimenti civili nei confronti dei responsabili. [In tali procedimenti,] è possibile chiedere il divieto di ulteriori discriminazioni e il risarcimento dei danni [cagionati], a norma della Legge sulla parità di genere e della Legge sul divieto di discriminazione. (...) I motivi dell'avvio di pochi procedimenti giudiziari al fine della protezione contro la discriminazione sono ripetuti durante tutti i periodi di riferimento: la lite avviata in relazione alla discriminazione si protrae da tempo sconsolatamente lungo (la situazione è simile nei procedimenti penali); i procedimenti non sono avviati [dalle autorità in assenza di una denuncia], bensì su richiesta della vittima; le Procure statali non trovano sufficienti motivi per sospettare dell'autore del reato; la vittima [prova] disagio a dovere testimoniare ripetutamente davanti a un notevole numero di persone in ordine al modo e agli esempi di molestie sessuali; la vittima teme che l'avvio di un procedimento giudiziario minacci la stabilità e la sicurezza del [suo] attuale posto di lavoro; l'ambiente di lavoro denuncia spesso la vittima quale corresponsabile della situazione; e così via. Gli avvocati inoltre non hanno sufficiente esperienza nell'avvio e nella conduzione di procedimenti antidiscriminatori. Secondo l'esperienza del Difensore civico, la vittima va per lo più in congedo per malattia quando [si trova] in una situazione del genere, perché non è in grado di risolvere la situazione da sola, né di fare fronte alla pressione e allo stress causati dalle molestie o dalle molestie sessuali.

1.4.1. Considerazione [considerazioni] e raccomandazioni conclusive

Come [ha fatto] l'anno scorso, il Difensore civico sottolinea nuovamente che insieme alla discriminazione basata sulla gravidanza e la maternità, il divario salariale, l'effetto del 'soffitto di cristallo' [N.d.T. barriere invisibili] e i cosiddetti 'tubi che perdono' [N.d.T. abbandono delle carriere scientifiche da parte delle donne], questa forma di discriminazione, oltre ad avere un effetto devastante sulle vittime, le quali finiscono generalmente in congedo per malattia, minaccia significativamente e direttamente la posizione delle donne nel mercato del lavoro e sminuisce gli sforzi per conseguire una piena uguaglianza tra i sessi. Si tratta ancora di un certo tipo di tabù del quale né le vittime (che vogliono fondamentalmente tutelare la loro privacy a causa della paura di essere esposte al disprezzo, alla disistima e/o al ridicolo) né i testimoni sono disposti a parlare.

(...)"

II. IL DIRITTO INTERNAZIONALE E I RAPPORTI PERTINENTI

20. Le pertinenti disposizioni della Convenzione sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica ("la Convenzione di Istanbul"), entrata in vigore in relazione alla Croazia in data 1° ottobre 2018, recitano come segue:

Articolo 3 – Definizioni

"Ai fini della presente Convenzione:

(a) con l'espressione 'violenza nei confronti delle donne' si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o

SENTENZA VUČKOVIĆ c. CROAZIA

economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata (...)"

Articolo 36 – Violenza sessuale, compreso lo stupro

"1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per perseguire penalmente i responsabili dei seguenti comportamenti intenzionali:

- a) atto sessuale non consensuale con penetrazione vaginale, anale o orale compiuto su un'altra persona con qualsiasi parte del corpo o con un oggetto;
- b) atti sessuali compiuti su una persona senza il suo consenso;
- c) il fatto di costringere un'altra persona a compiere atti sessuali non consensuali con un terzo."

Articolo 45 – Sanzioni e misure repressive

"1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione siano punibili con sanzioni efficaci, proporzionate e dissuasive, che tengano conto della loro gravità. Tali sanzioni includono, se del caso, pene privative della libertà e che possono comportare l'extradizione."

Articolo 46 – Circostanze aggravanti

"Le Parti adottano le misure legislative e di ogni altro tipo necessarie per garantire che le seguenti circostanze, purché non siano già gli elementi costitutivi del reato, possano, conformemente alle disposizioni pertinenti del loro diritto nazionale, essere considerate come circostanze aggravanti nel determinare la pena per i reati stabiliti conformemente alla presente Convenzione:

(...)

b il reato, o i reati connessi, sono stati commessi ripetutamente;"

(...)"

Capitolo VI – Indagini, procedimenti penali, diritto procedurale e misure protettive

Articolo 49 – Obblighi generali

"1. Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo necessarie per garantire che le indagini e i procedimenti penali relativi a tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione siano avviati senza indugio ingiustificato, prendendo in considerazione i diritti della vittima in tutte le fasi del procedimento penale."

21. In data 6 settembre 2023 il Gruppo di esperti sulla lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (GREVIO) ha pubblicato il suo Rapporto di valutazione di base sulla Croazia (GREVIO/Inf(2023)6), le cui parti pertinenti recitano come segue:

"4. Violenza sessuale, compreso lo stupro (articolo 36)

(...)

215. Nonostante diverse positive modifiche legislative negli ultimi anni in ordine al reato di stupro, il GREVIO rileva che tali reati rimangono sottostimati e sotto-

perseguiti. Ciò deriva dalla diffusa assenza di conoscenza e di comprensione delle dinamiche di tali reati e dell'impatto del trauma sulle vittime. Il GREVIO osserva inoltre che quando i tribunali sono investiti di un caso di violenza sessuale, sono spesso applicate a favore dell'autore del reato circostanze attenuanti, se il comportamento della vittima è interpretato in modo stereotipato come contribuente al reato. A tale riguardo, il GREVIO osserva con preoccupazione che lo stato di famiglia dell'imputato e la condizione di genitore sono spesso considerate una circostanza attenuante, così come la loro partecipazione alla Guerra patriottica.

216. Inoltre, i procedimenti penali eccessivamente lunghi espongono le vittime a un nuovo trauma e le pene inflitte agli autori dei reati non sono dissuasive. Secondo una ricerca svolta dal Difensore civico per la parità di genere, in media, occorrono 41 mesi dalla commissione dell'atto di violenza al verdetto definitivo, ma in alcuni casi i procedimenti si sono protratti per diversi anni. Il medesimo studio indica che agli autori dei reati sono state inflitte pene che sono state sospese o parzialmente sospese, o perfino il lavoro di pubblica utilità, nel 17.4% dei casi. Inoltre, nel 79.45% dei casi, le pene inflitte agli autori di stupro rimangono entro il terzo inferiore della scala disponibile.

217. Il GREVIO incoraggia le autorità croate ad attuare pienamente le disposizioni del Codice penale adottate recentemente che riguardano i reati di stupro e di violenza sessuale e ad assicurare la loro effettiva applicazione nella pratica da parte delle forze dell'ordine, dei pubblici ministeri e della magistratura, anche in assenza di resistenza da parte della vittima e se le circostanze del caso precludono un valido consenso. A tal fine, dovrebbe essere svolta una formazione per tutti i professionisti pertinenti, e dovrebbero essere elaborate e applicate delle linee-guida appropriate.

(...)

10. Sanzioni e misure repressive (articolo 45)

233. Il GREVIO ricorda che le sanzioni e le misure repressive inflitte per qualsiasi forma di violenza nei confronti delle donne dovrebbero essere efficaci, proporzionate e dissuasive.

234. Sebbene il GREVIO accolga favorevolmente la previsione di una serie di sanzioni per gli atti di violenza nei confronti delle donne nella legislazione penale croata, esso rileva con preoccupazione dalle informazioni ricevute che esiste una notevole discrepanza tra le sanzioni disponibili e quelle inflitte nella pratica, in particolare per quanto riguarda la clemenza delle sanzioni inflitte e l'uso di condanne condizionali. Il Difensore civico per la parità di genere ha dichiarato nel 2020 che meno del 10% del numero totale di tutti gli autori di violenze erano stati condannati a pene detentive senza la sospensione condizionale, mentre la maggioranza degli autori dei reati erano stati condannati ad ammende relativamente lievi o avevano beneficiato della sospensione della pena.

235. I dati del Ministero della Giustizia e dell'Amministrazione illustrano la clemenza della politica penitenziaria nel trattare casi di violenza nei confronti delle donne. Per esempio, nel 2021, oltre il 90% delle pene detentive inflitte in casi di stalking sono state sospese. Nei casi di violenza domestica l'83% delle pene detentive erano condizionali e nel 70% dei casi la durata della reclusione era compresa nella fascia inferiore delle pene disponibili, mentre in due casi è stata inflitta la massima pena detentiva compresa tra i due e i tre anni senza la condizionale. Analogamente, in casi in cui erano state causate lesioni personali particolarmente gravi sono state sospese tre condanne su cinque e la massima pena detentiva compresa tra i tre e i cinque anni senza la sospensione condizionale è stata inflitta soltanto in un caso. Infine, quasi tutte le pene inflitte in casi di molestie sessuali sono state sospese.

236. Il GREVIO incoraggia vivamente le autorità croate ad assicurare – mediante l’efficace formazione dei membri della magistratura e altre misure appropriate – che le pene e le misure repressive inflitte per la violenza domestica e per altre forme di violenza nei confronti delle donne previste dalla Convenzione di Istanbul siano efficaci, proporzionate e dissuasive. Ciò comprenderebbe assicurare la comprensione, tra le autorità giudiziarie e i membri della magistratura, che le pene condizionali o sospese nei casi di violenza domestica e di altre forme di violenza nei confronti delle donne non conseguono l’obiettivo di assicurare la giustizia per le vittime, di porre fine all’impunità per gli autori dei reati o di deterrenza.”

22. La Raccomandazione CM/Rec(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee sulle sanzioni e misure di comunità, adottata in data 22 marzo 2017, ha stabilito una serie di standard per aiutare i legislatori nazionali a prevedere un giusto ed efficace utilizzo di sanzioni e misure di comunità. Esse sottolineano, tra le altre cose, i vantaggi delle sanzioni di comunità (articolo 1), la necessità che la natura e la durata delle sanzioni e delle misure di comunità sia proporzionata alla gravità del reato e che i responsabili delle decisioni tengano debitamente conto delle circostanze dell’individuo per assicurare che il rispetto sia fattibile e rilevante nel sostenere la desistenza (articolo 3).

23. La Convenzione sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione contro le donne (CEDAW), adottata nel 1979 dall’Assemblea generale delle Nazioni Unite, è entrata in vigore nei confronti della Croazia in data 9 settembre 1992, e il Protocollo opzionale alla Convenzione in data 7 marzo 2001. In data 29 gennaio 1992 il Comitato per l’eliminazione della discriminazione contro le donne (“il Comitato CEDAW”) ha adottato la Raccomandazione generale n. 19 sulla violenza nei confronti delle donne (aggiornata con la sua Raccomandazione generale n. 35 nel 2017), che ha stabilito che la violenza basata sul genere è “una violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato” (articolo 6) e che è “una forma di discriminazione che inibisce gravemente la capacità delle donne di godere dei diritti e delle libertà su una base di parità con gli uomini” (articolo 1). Le altre parti pertinenti di tale Raccomandazione generale prevedono quanto segue:

Articolo 11

“17. L’uguaglianza nel lavoro può essere gravemente compromessa quando le donne sono soggette alla violenza basata sul genere, come le molestie sessuali nel luogo di lavoro.

18. Le molestie sessuali comprendono un comportamento inopportuno determinato da motivi sessuali, come il contatto fisico e gli approcci, osservazioni aventi una connotazione sessuale, esibizione di materiale pornografico e richieste di tipo sessuale, sia mediante parole che con azioni. Tale condotta può essere umiliante e può costituire un problema per la salute e la sicurezza; è discriminatoria se la donna ha ragionevoli motivi per ritenere che il suo rifiuto la danneggerebbe nel lavoro, in particolare nell’assunzione o nella promozione, o quando crea un ambiente di lavoro ostile.”

24. L'articolo 1 della Dichiarazione delle Nazioni Unite sull'eliminazione della violenza contro le donne, adottata nel 1993, stabilisce che:

“l'espressione ‘violenza contro le donne’ significa ogni atto di violenza fondata sul genere che abbia come risultato, o che possa probabilmente avere come risultato, un danno o una sofferenza fisica, sessuale o psicologica per le donne, incluse le minacce di tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, che avvenga nella vita pubblica o privata.”

25. Le parti pertinenti del Rapporto del Relatore speciale sulla violenza contro le donne, le sue cause e le sue conseguenze, dopo la sua visita in Croazia dal 7 al 16 novembre 2012, adottato dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite in data 3 giugno 2013, recitano come segue:

“2. Le molestie sessuali nel luogo di lavoro

21. Benché le molestie sessuali nel luogo di lavoro siano proibite dalla legge, tale fenomeno è diventato più comune. Secondo i sindacati, le molestie sessuali erano pronunciate soprattutto nelle industrie tessili, del cuoio, del commercio e della ristorazione. Il Difensore civico per la parità di genere ha riferito che nel 2011 il suo Ufficio ha ricevuto un totale di 1.391 denunce, il 63.9 per cento delle quali riguardava delle donne. Nell'ambito di tale percentuale, il 65 per cento era connesso alla discriminazione contro le donne nei settori del luogo di lavoro, dell'impiego, dell'assistenza sociale e del sistema pensionistico, e il 42 per cento di esse riguardava le molestie sessuali. Tuttavia, nonostante la maggiore visibilità e le maggiori denunce, ella ha dichiarato che molte donne erano riluttanti ad agire per timore di ritorsioni. Nel 2010, un tribunale ha emesso la prima condanna del paese per violenza sessuale nel luogo di lavoro, condannando un imputato a sei mesi di carcere per avere effettuato ripetuti commenti sessualmente molesti nel corso di un periodo di tre anni. Un secondo imputato del procedimento è stato condannato per molestie a una pena di quattro mesi con la sospensione.

(...)

72. Nonostante le sfide poste dall'attuale situazione economica, gli sforzi mirati e coordinati nell'affrontare la violenza contro le donne, mediante l'uso pratico e innovativo di risorse limitate, devono rimanere una priorità. Gli elevati livelli di violenza domestica, in parte in conseguenza della tendenza a privatizzare la violenza in una situazione post-conflittuale, nonché a causa degli atteggiamenti patriarcali esistenti, meritano una seria attenzione per quanto riguarda l'effettiva attuazione.

73. Alla luce di quanto sopra, il Relatore Speciale vorrebbe offrire le seguenti raccomandazioni:

(...)

(e) Promuovere pene per la violenza domestica commisurate alla gravità dei reati e astenersi dal sospendere le pene inflitte (...)

III. IL DIRITTO DELL'UNIONE EUROPEA E I RAPPORTI PERTINENTI

26. La Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio (2012/29/UE) del 25 ottobre 2012 istituisce norme minime in materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato. La parte pertinente della Direttiva, che

doveva essere recepita nelle legislazioni nazionali degli Stati membri dell'Unione europea entro il 16 novembre 2015, prevede quanto segue:

Articolo 22

Valutazione individuale delle vittime per individuarne le specifiche esigenze di protezione

“1. Gli Stati membri provvedono affinché le vittime siano tempestivamente oggetto di una valutazione individuale, conformemente alle procedure nazionali, per individuare le specifiche esigenze di protezione e determinare se e in quale misura trarrebbero beneficio da misure speciali nel corso del procedimento penale, come previsto a norma degli articoli 23 e 24, essendo particolarmente esposte al rischio di vittimizzazione secondaria e ripetuta, di intimidazione e di ritorsioni.

(...)

3. Nell'ambito della valutazione individuale è rivolta particolare attenzione alle vittime che hanno subito un notevole danno a motivo della gravità del reato, alle vittime di reati motivati da pregiudizio o discriminazione che potrebbero essere correlati in particolare alle loro caratteristiche personali, alle vittime che si trovano particolarmente esposte per la loro relazione e dipendenza nei confronti dell'autore del reato. In tal senso, sono oggetto di debita considerazione le vittime del terrorismo, della criminalità organizzata, della tratta di esseri umani della violenza di genere, della violenza nelle relazioni strette, della violenza o dello sfruttamento sessuale o dei reati basati sull'odio e le vittime con disabilità.”

27. Le Linee-guida dell'Unione europea sulla violenza contro le donne e le ragazze, adottate in data 8 dicembre 2008 dal Consiglio dell'Unione europea, descrivono la violenza contro le donne come una delle principali violazioni dei diritti umani di oggi, e si concentrano sul ricordare agli Stati la loro duplice responsabilità di prevenire e reagire alla violenza contro le donne e le ragazze. La violenza fisica, sessuale e psicologica che avviene nell'ambito della famiglia è menzionata specificamente come una forma di violenza contro le donne e le ragazze. Esse sottolineano inoltre quanto segue:

“3. (...) L'Unione europea ribadisce i tre fini indissociabili della lotta alla violenza contro le donne: la prevenzione della violenza, la protezione e il sostegno alle vittime e il perseguimento degli autori di tale violenza.

(...)

3.1.4. (...) L'Unione europea sottolineerà che è essenziale che gli Stati assicurino che la violenza contro le donne e le ragazze sia punita dalla legge e gli autori di violenza contro le donne e le ragazze siano ritenuti responsabili delle loro azioni dinanzi ai tribunali. Gli Stati devono in particolare indagare sugli atti di violenza contro le donne e le ragazze rapidamente, in modo approfondito, imparzialmente e seriamente, e assicurare che il sistema della giustizia penale, in particolare le norme in materia di procedura e di prove, funzioni in modo tale da incoraggiare le donne a testimoniare e garantisca la loro protezione quando sono perseguite le persone che hanno commesso atti di violenza nei loro confronti, in particolare permettendo alle vittime e ai loro rappresentanti di instaurare azioni civili. La lotta all'impunità implica anche misure positive come la formazione dei funzionari di polizia e delle forze dell'ordine, il gratuito patrocinio e un'adeguata protezione delle vittime e dei testimoni e la creazione di

condizioni in cui le vittime non dipendono più economicamente dagli autori della violenza.”

28. La pubblicazione intitolata “La violenza contro le donne: uno studio a livello di Unione europea”, contenente le conclusioni di uno studio svolto dall’Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali (FRA) tra il marzo e il settembre del 2012 (pubblicata nel 2014) e basata su interviste a 42.000 donne negli allora ventotto Stati membri, affermava quanto segue:

“(…) una donna su 10 ha subito qualche forma di violenza sessuale a partire dall’età di quindici anni, e una su 20 è stata stuprata. Poco più di una donna su cinque ha subito la violenza fisica e/o sessuale dall’attuale o dal precedente partner, e poco più di una donna su 10 rivela di avere subito qualche forma di violenza sessuale da un adulto prima di avere compiuto quindici anni. Tuttavia, a titolo illustrativo, soltanto il 14% delle donne ha denunciato alla polizia il suo episodio più grave di violenza da parte del partner con il quale aveva una relazione intima, e il 13% ha denunciato alla polizia l’episodio più grave di violenza da parte di una persona diversa dal partner.”

IN DIRITTO

I. SULLA DEDOTTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 8 DELLA CONVENZIONE

29. La ricorrente ha lamentato che, data la gravità degli atti di violenza sessuale commessi da M.P. nei suoi confronti, la pena inflitta a quest’ultimo era stata sproporzionatamente mite, e ciò aveva violato i diritti garantiti dagli articoli 3 e 8 della Convenzione. Tali disposizioni recitano come segue:

Articolo 3

“Nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti.”

Articolo 8

“1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, del proprio domicilio e della propria corrispondenza.

2. Non può esservi ingerenza di una autorità pubblica a meno che tale ingerenza sia prescritta dalla legge e costituisca una misura che, in una società democratica, è necessaria alla sicurezza nazionale, alla pubblica sicurezza, al benessere economico del paese, alla difesa dell’ordine e alla prevenzione dei reati, alla protezione della salute o della morale, o alla protezione dei diritti e delle libertà altrui.”

A. Sulla ricevibilità

1. Le osservazioni formulate dalle parti

(a) Il Governo

30. Il Governo ha sostenuto che la ricorrente non avesse esaurito le vie di ricorso interne, in quanto ella non aveva mai presentato un ricorso

costituzionale avverso la sentenza del Tribunale di Contea di Varaždin. A sostegno della sua affermazione, il Governo ha invocato diverse decisioni della Corte costituzionale, a cominciare dalla decisione n. U-III-6559/2010 del 13 novembre 2014, in cui tale Corte aveva esaminato le doglianze costituzionali relative all'assenza di un'indagine effettiva, applicando la giurisprudenza della Corte di cui agli articoli 2 e 3 della Convenzione. In ordine all'articolo 8, il Governo ha presentato le seguenti decisioni della Corte costituzionale:

- la decisione n. U-III-1534/2017 del 19 maggio 2020, in cui era stata constatata la violazione degli obblighi positivi dello Stato ai sensi dell'articolo 8 in una situazione in cui l'autore di una violenta aggressione nei confronti della ricorrente era stato assolto nel procedimento penale sulla base del principio del *ne bis in idem*;

- la decisione n. U-IIIBi-1732/2019 del 14 luglio 2020, in cui tale Corte aveva esaminato il merito e aveva rigettato il ricorso della ricorrente secondo il quale le autorità e i tribunali nazionali non l'avevano protetta dalle gravi minacce effettuate da un privato;

- la decisione n. U-IIIBi-5099/2020 del 23 marzo 2021, in cui era stata constatata la violazione dei diritti della ricorrente di cui all'articolo 8 in ragione di un'inefficiente risposta delle autorità in un caso di negligenza medica.

31. In subordine, il Governo ha sostenuto che la ricorrente avrebbe potuto instaurare un'azione civile risarcitoria nei confronti di M.P.

(b) La ricorrente

32. La ricorrente ha sostenuto che all'epoca in cui aveva adito la Corte con il suo ricorso, un ricorso costituzionale non fosse un ricorso effettivo, poiché la Corte costituzionale aveva sistematicamente dichiarato inammissibili i ricorsi presentati avverso sentenze penali adottate in procedimenti nei confronti di terzi, come attestato dalla sua prassi (si vedano, per esempio, le decisioni della Corte costituzionale nn. U-III-835/2004, U-III-568/2002 e U-III-3709/2013), e le istruzioni relative alla presentazione di ricorsi costituzionali pubblicate sul sito internet di tale Corte dichiaravano che tali sentenze non potevano essere oggetto di ricorso costituzionale.

33. In ordine all'affermazione del Governo secondo la quale la ricorrente avrebbe dovuto chiedere un risarcimento a M.P., la ricorrente ha dichiarato di avere effettivamente instaurato un'azione civile nei confronti di M.P. e del suo datore di lavoro, e che tale procedimento era ancora pendente (si veda il paragrafo 13 *supra*). Tuttavia, a suo avviso, tale procedimento – che era stato instaurato nei confronti di privati ed era finalizzato a ottenere il risarcimento del danno non patrimoniale causato dal fatto che ella era stata vittima di un reato – era irrilevante per il suo ricorso dinanzi alla Corte, nel quale ella aveva lamentato che lo Stato non aveva punito adeguatamente l'autore della violenza sessuale nei suoi confronti.

2. La valutazione della Corte

34. I principi generali relativi all'esaurimento delle vie di ricorso interne sono stati riassunti nella sentenza *Vučković e altri c. Serbia* ((eccezione preliminare) [GC], nn. 17153/11 e 29 altri, §§ 69-77, 25 marzo 2014).

35. La Corte osserva che nella causa *Kušić e altri c. Croazia* ((dec.), n. 71667/17, §§ 77-81, 10 dicembre 2019) essa aveva concluso che nel 2019 un ricorso costituzionale era diventato una via di ricorso interna effettiva per doglianze relative a indagini inefficaci ai sensi degli articoli 2 e 3 della Convenzione (*ibid.*, §§ 93 e 99).

36. Dalla giurisprudenza presentata dal Governo risulta (si veda il paragrafo 30 *supra*) che la Corte costituzionale ha nel frattempo esaminato anche diversi ricorsi relativi sia agli obblighi positivi che procedurali di cui all'articolo 8 della Convenzione, applicando i criteri pertinenti elaborati nella giurisprudenza della Corte.

37. Tuttavia, secondo la giurisprudenza della Corte, la valutazione volta a stabilire se le vie di ricorso interne siano state esaurite è svolta normalmente facendo riferimento alla data di deposito del ricorso presso la Corte. È vero che la Corte ha occasionalmente ammesso che in determinate situazioni questa regola potrebbe essere soggetta a eccezioni, che potrebbero essere giustificate dalle particolari circostanze di ogni caso (si veda *Kušić e altri*, sopra citata, § 101, e le cause ivi citate). Tuttavia, ciò è avvenuto in situazioni concernenti violazioni in corso (relative alla durata dei procedimenti o a indagini inefficaci, per esempio), o in cui erano state introdotte nuove vie di ricorso al fine di porre rimedio a livello interno a doglianze ai sensi della Convenzione di persone che avevano adito la Corte con ricorsi concernenti questioni simili.

38. Nel caso di specie, la ricorrente aveva deciso di non presentare un ricorso costituzionale avverso la sentenza del Tribunale di Contea di Varaždin del 2 luglio 2019, ritenendo che sarebbe stato inutile. La Corte osserva che all'epoca dei fatti, in linea di principio, la Corte costituzionale aveva dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dalle vittime avverso sentenze dei tribunali penali pronunciate nei confronti di terzi (si veda il paragrafo 17 *supra*). Ciò era ulteriormente confermato dalle istruzioni presenti sul sito internet della Corte costituzionale applicabili fino al gennaio del 2023, che escludevano espressamente le sentenze con le quali una vittima tentava di impugnare una sentenza di assoluzione di un imputato dall'elenco delle decisioni che potevano essere oggetto di un riesame costituzionale (si veda il paragrafo 12 *supra*, and compare *Štitić c. Croazia* [Comitato] (dec.), n. 18869/22, §§ 8-9, 14 giugno 2022).

39. La Corte rileva inoltre che tutte le decisioni invocate dal Governo erano successive al ricorso della ricorrente alla Corte (si veda il paragrafo 30 *supra*) e che esse non avevano dimostrato in modo convincente che la ricorrente avesse una reale prospettiva di successo dinanzi alla Corte costituzionale all'epoca dei fatti.

40. Date le circostanze, la Corte conclude che la ricorrente non possa essere biasimata per non avere dapprima indirizzato il suo reclamo alla Corte costituzionale. Né essa ritiene necessario o appropriato nel caso di specie – in cui il termine per presentare un ricorso costituzionale ai sensi dell'articolo 62 della Legge sulla Corte costituzionale è scaduto da molto tempo – fare un'eccezione alla regola relativa all'esaurimento.

41. In ordine al rilievo del Governo secondo il quale la ricorrente avrebbe potuto instaurare un procedimento civile risarcitorio ancora una volta nei confronti di M.P., la Corte osserva che ella ha effettivamente instaurato tale azione e che essa è pendente da circa cinque anni dinanzi al Tribunale di primo grado (si veda il paragrafo 13 *supra*). La Corte è tuttavia propensa a concordare con la ricorrente che il suddetto procedimento non riguardi il medesimo oggetto del suo ricorso alla Corte, e che in ogni caso un'effettiva deterrenza contro gravi attacchi all'integrità fisica di una persona esiga efficienti meccanismi di diritto penale che assicurino un'adeguata protezione a tale riguardo (si vedano *Remetin c. Croazia*, n. 29525/10, § 76, 11 dicembre 2012, e le cause ivi citate, e *Pulfer c. Albania*, n. 31959/13, § 71, 20 novembre 2018).

42. Segue che le eccezioni sollevate dal Governo devono essere rigettate.

43. La Corte osserva che il ricorso non è manifestamente infondato e che non incorre in alcun altro motivo di irricevibilità elencato nell'articolo 35 della Convenzione. Deve essere pertanto dichiarato ricevibile.

B. Sul merito

1. Le osservazioni formulate dalle parti

(a) La ricorrente

44. La ricorrente ha sostenuto che lo Stato non avesse adempiuto i suoi obblighi positivi di cui agli articoli 3 e 8 della Convenzione, in quanto la pena inflitta infine a M.P. non era stata né deterrente né proporzionata ai reati commessi.

45. A suo avviso, lo Stato aveva il dovere di punire adeguatamente gli autori di reati al fine di conseguire le finalità riconosciute delle sanzioni penali, che comprendevano la punizione quale forma di giustizia per le vittime, la deterrenza generale da nuove violazioni, e lo stato di diritto. Nel caso della ricorrente, in cui i tribunali interni avevano accertato indiscutibilmente che l'autore dei reati aveva commesso due reati che violavano gravemente la sua integrità mentale e fisica, il lavoro di pubblica utilità non poteva essere considerato una sanzione appropriata che poteva conseguire tali finalità.

46. La ricorrente ha ritenuto che M.P. non avesse subito alcuna grave conseguenza successivamente ai ripetuti abusi sessuali nei suoi confronti nel loro luogo di lavoro; secondo le informazioni di cui era in possesso, egli

aveva svolto il lavoro di pubblica utilità presso un'associazione in media una settimana al mese, lavorando per brevi periodi di tempo. Conseguentemente, non si poteva affermare che egli fosse stato severamente ammonito in modo da assicurare che si sarebbe astenuto dal violare la legge e dal commettere ulteriori aggressioni sessuali in futuro, e ciò aveva pertanto comportato praticamente la sua impunità. D'altro canto, la ricorrente aveva subito gravi conseguenze mentali a seguito della violenza in questione.

(b) Il Governo

47. Il Governo ha sostenuto che, dopo essere state informate delle accuse della ricorrente nei confronti di M.P., nel suo caso le autorità nazionali avevano reagito prontamente e avevano accertato tutte le circostanze degli avvenimenti lamentati in modo approfondito e completo. L'imputato e due testimoni erano stati sentiti alcune ore dopo che la polizia aveva ricevuto la denuncia della ricorrente, dopodiché M.P. era stato incriminato e condannato sulla base delle imputazioni da un tribunale indipendente e imparziale. Era stata adottata ogni misura ragionevole per ottenere tutte le prove e chiarire gli eventi in questione.

48. Il Governo ha inoltre osservato che M.P. era stato condannato a dieci mesi di reclusione, e che la sua pena era stata sostituita con 600 ore di lavoro di pubblica utilità. Egli aveva svolto 610 ore di lavoro di pubblica utilità in meno di un anno, il termine fissato per il suo completamento. Inoltre, la sua sanzione era stata proporzionata alla gravità dei reati commessi nei confronti della ricorrente, e aveva avuto su di lui il necessario effetto dissuasivo, in quanto da quel momento egli non aveva commesso alcun ulteriore reato o lieve infrazione.

2. La valutazione della Corte

(a) I principi generali

49. La Corte ribadisce preliminarmente che lo stupro e la grave aggressione sessuale costituiscono un trattamento compreso nell'ambito dell'articolo 3 della Convenzione e coinvolgono anche valori fondamentali e aspetti essenziali della "vita privata" ai sensi dell'articolo 8 (si veda *Y c. Bulgaria*, n. 41990/18, §§ 63-64, 20 febbraio 2020, e le cause ivi citate).

50. La Corte ha ripetutamente sottolineato che gli Stati hanno l'obbligo positivo inerente agli articoli 3 e 8 della Convenzione di promulgare leggi penali che puniscano efficacemente lo stupro, e di applicarle in pratica mediante indagini e procedimenti giudiziari effettivi (si vedano *M.C. c. Bulgaria*, n. 39272/98, § 153, CEDU 2003-XII, e *B.V. c. Belgio*, n. 61030/08, § 55, 2 maggio 2017). Tale obbligo positivo esige inoltre che qualsiasi atto sessuale non consensuale sia considerato reato e sia perseguito effettivamente (si vedano *M.G.C. c. Romania*, n. 61495/11, § 59, 15 marzo

2016; *Z c. Bulgaria*, n. 39257/17, § 67, 28 maggio 2020; ed *E.G. c. Repubblica di Moldavia*, n. 37882/13, § 39, 13 aprile 2021).

51. La Corte ha inoltre recentemente sintetizzato la sua giurisprudenza relativa all'obbligo procedurale ai sensi dei principi convergenti degli articoli 2, 3 e 4 della Convenzione (si veda *S.M. c. Croazia* ([GC], n. 60561/14, §§ 311-20, 25 giugno 2020). Essa ha osservato, in particolare, che mentre la portata generale degli obblighi positivi dello Stato potrebbe differire tra i casi in cui il trattamento contrario alla Convenzione è stato inflitto mediante la partecipazione di agenti statali e i casi in cui la violenza è inflitta da privati, i requisiti procedurali sono simili: essi riguardano principalmente il dovere delle autorità di instaurare e svolgere un'indagine in grado di condurre all'accertamento dei fatti e all'individuazione e – se opportuno – alla punizione dei responsabili.

52. Inoltre, se l'indagine ufficiale ha dato luogo all'instaurazione di un procedimento nei tribunali nazionali, l'insieme del procedimento, compresa la fase processuale, deve soddisfare i requisiti dell'articolo 3 della Convenzione (si veda *Sabalić c. Croazia*, n. 50231/13, § 97, 14 gennaio 2021). Benché non sussista alcun obbligo assoluto che ogni procedimento comporti una condanna o una particolare pena, i tribunali nazionali non dovrebbero essere disposti in nessuna circostanza a permettere che gravi attacchi all'integrità fisica e mentale rimangano impuniti, o a permettere che gravi reati siano puniti con sanzioni eccessivamente miti. La questione importante che la Corte deve riesaminare è, pertanto, se e in quale misura si possa ritenere che i tribunali, nel pervenire alla loro conclusione, abbiano sottoposto il caso a un meticoloso esame di ogni considerazione connessa al caso (si raffronti altresì *Smiljanić c. Croazia*, n. 35983/14, § 99, 25 marzo 2021).

53. La Corte ha infine constatato violazioni degli obblighi procedurali degli Stati in diversi casi di manifesta sproporzione tra la gravità dell'atto e i risultati ottenuti a livello nazionale, che hanno alimentato la sensazione che gli atti di maltrattamento fossero stati ignorati dalle autorità competenti e che non vi fosse un'effettiva protezione da tali atti di maltrattamento (si vedano *Sabalić*, sopra citata, § 110; *Identoba e altri c. Georgia*, n. 73235/12, § 75, 12 maggio 2015).

(b) L'applicazione dei principi generali al caso di specie

54. Il Governo non ha contestato che il trattamento subito dalla ricorrente fosse compreso nel campo di applicazione sia dell'articolo 3 che dell'articolo 8 della Convenzione. Tenendo presente la sua giurisprudenza in materia (si vedano, per esempio, *Pulfer*, sopra citata, § 76, ed *E.G.*, sopra citata, § 39), la Corte non riscontra alcun motivo per ritenere diversamente e considera opportuno esaminare il caso di specie sia ai sensi dell'articolo 3 che dell'articolo 8 della Convenzione.

55. Nel caso di specie la doglianza della ricorrente non riguardava le manchevolezze nelle modalità di indagare sulla sua denuncia di violenza sessuale, bensì piuttosto il modo in cui il tribunale di secondo grado aveva deciso che avrebbe dovuto essere espiata la pena inflitta all'autore del reato (si vedano i paragrafi 44-46 *supra*, e, *mutatis mutandis*, *Stoyanova c. Bulgaria*, n. 56070/18, § 66, 14 giugno 2022). Non si tratta pertanto di un caso in cui l'autore del reato sia sfuggito interamente alla responsabilità penale, per esempio, in conseguenza di un'amnistia o di termine di prescrizione previsto dalla legge, né è un classico caso di manifesta sproporzione tra gli atti penalmente rilevanti commessi e la sanzione penale inflitta (si raffrontino i casi citati nel paragrafo 53 *supra*). Nel caso di specie, la doglianza della ricorrente concerne la commutazione in lavoro di pubblica utilità della pena detentiva inflitta all'autore del reato dal tribunale di primo grado, come deciso dalla corte di appello, che secondo la ricorrente aveva reso la pena eccessivamente mite. Conseguentemente, e tenendo presente l'ampio margine concesso agli Stati in materia di giustizia penale e di politica penale, l'attenzione del riesame della Corte deve essere diretta a valutare se, nelle circostanze del caso di specie, il tribunale nazionale abbia esercitato il necessario attento esame nel commutare la pena. La Corte esaminerà quindi se nel presente caso la commutazione fosse basata su criteri e motivi adeguati, in modo da assicurare che pena rimanesse commisurata alla natura e alla gravità dei maltrattamenti impliciti negli atti penalmente rilevanti commessi nei confronti della ricorrente quale vittima.

56. Prima di intraprendere tale valutazione, la Corte sente la necessità di sottolineare di essere effettivamente consapevole, e di approvare, la crescente importanza del lavoro di pubblica utilità quale componente integrante e utile della moderna politica penitenziaria negli Stati membri del Consiglio d'Europa (si veda la Raccomandazione CM/Rec(2017)3 del Comitato dei Ministri agli Stati membri sulle regole europee sulle sanzioni e misure di comunità citate nel paragrafo 22 *supra*). Inoltre, chiaramente la Corte non ha il compito di redigere dettagliatamente il campo di applicazione, o la sostanza, di qualsiasi dato programma di tale lavoro. In aggiunta, è evidente che esistono differenze in tutta l'Europa riguardo all'uso, al contenuto e all'efficienza, e quindi anche all'effetto deterrente, del lavoro di pubblica utilità quale alternativa a una pena detentiva. Tali differenze rispecchiano una varietà di approcci che possono essere in larga misura giustificati dal particolare contesto nazionale, dal sistema penologico e dalla tradizione, tutti fattori di cui si deve tenere conto nel giudicare tali casi a livello internazionale, in conformità al principio di sussidiarietà espresso nel Preambolo della Convenzione. Detto ciò, e a titolo di osservazione generale anche alla luce dell'ampio consenso internazionale sulla necessità di irrimovibilità in materia di abusi sessuali e violenza contro le donne, la Corte concorda che i tribunali nazionali debbano prestare particolare attenzione

quando decidono di applicare per tali reati il lavoro di pubblica utilità invece del carcere.

57. A tale riguardo, la Corte ribadisce che l'abuso sessuale delle donne è indiscutibilmente un gravissimo tipo di illecito, con effetti debilitanti sulle sue vittime. Quale particolare manifestazione di violenza contro le donne, si tratta di una forma di violenza basata sul genere vietata dal diritto croato e da diversi trattati internazionali (si vedano i paragrafi 20-21, 23-25 e 27 *supra*). La Corte ha inoltre ribadito il ruolo cruciale svolto dall'azione penale e dalla pena nella risposta istituzionale alla violenza basata sul genere e nella lotta contro le disparità di genere (si veda *J.L. c. Italia*, n. 5671/16, § 141, 27 maggio 2021). Inoltre, nella sua giurisprudenza relativa alla violenza contro le donne e alla violenza domestica, la Corte è stata spesso guidata dalle pertinenti norme internazionali in materia, e in particolare dalla Convenzione di Istanbul (si veda, per esempio, *Kurt c. Austria* [GC], n. 62903/15, §§ 167-68, 15 giugno 2021).

58. Nel caso di specie, i tribunali penali hanno accertato che la ricorrente era stata vittima di due capi di imputazione per atti osceni commessi da un collega nel suo luogo di lavoro (a tale riguardo, si vedano le gravi preoccupazioni relative alle molestie sessuali nel luogo di lavoro espresse dal Difensore civico croato per la parità di genere, citate nel paragrafo 19 *supra*). Ai sensi della legislazione nazionale gli atti osceni sono qualsiasi atto avente una connotazione sessuale diverso dal rapporto sessuale non consensuale (si veda il paragrafo 17 *supra*). Benché la Corte non debba mettere in discussione la conclusione dei tribunali nazionali secondo la quale gli atti compiuti da M.P. non costituivano un tentativo di stupro, bensì soltanto degli "atti osceni" in violazione dell'articolo 155 del codice penale (si veda a tale riguardo il paragrafo 9 *supra*), la Corte non può che osservare che qualsiasi atto di forza compiuto da M.P. nei confronti della ricorrente (come chiudere a chiave la porta, prenderla per il collo, spingere il suo capo verso il suo pene eretto e ordinarle di metterselo in bocca come descritto nel paragrafo 5 *supra*), sarebbe chiaramente rilevante anche al fine della pena da infliggere all'autore del reato.

59. All'autore del reato è stata inflitta la pena di dieci mesi di reclusione, che, tuttavia, la corte di appello ha commutato in lavoro di pubblica utilità svolto correttamente. Nel decidere sulla sua pena, i tribunali nazionali hanno valutato i fattori attenuanti e quelli aggravanti in conformità all'articolo 47 del codice penale. Non spetta alla Corte dichiarare se i tribunali nazionali abbiano valutato correttamente l'interazione di tali fattori; la Corte non può agire quale tribunale nazionale di primo grado o giudicare appelli avverso le decisioni dei tribunali nazionali, e non le spetta di pronunciarsi su alcun punto della responsabilità penale (si vedano, tra altri precedenti, *Myumyun*, sopra citata, § 75, e *Y c. Bulgaria*, n. 41990/18, § 94, 20 febbraio 2020).

60. Tuttavia, la Corte non può fare a meno di osservare che i tribunali nazionali non hanno mai tenuto conto di diversi fattori rilevanti nel diritto

nazionale nel processo di determinazione della pena, quali le conseguenze del reato sulla ricorrente (la sua diagnosi e le sue lunghe assenze dal lavoro, si veda il paragrafo 15 *supra*), il comportamento di M.P. successivamente alla commissione dei reati in questione (le sue asserite minacce alla ricorrente, come descritto nel paragrafo 5 *supra*; si veda altresì la sua dichiarazione citata nel paragrafo 6 *supra*), o la sua apparente assenza di rimorso o di tentativi di risarcire il danno cagionato alla ricorrente.

61. Per di più, il tribunale di primo grado ha chiaramente ritenuto che il grado della responsabilità penale di M.P. fosse particolarmente elevato nelle circostanze, dato il fatto che egli aveva commesso i reati sessuali nei confronti della ricorrente ripetutamente e nell'arco di un breve lasso di tempo, che indicava un proposito particolarmente forte da parte sua (si veda il paragrafo 10 *supra*). È pertanto evidente che, nel decidere di commutare la pena detentiva di M.P., pur avendo dichiarato che concordava con la valutazione dei fattori attenuanti e aggravanti compiuta dal tribunale di primo grado, il tribunale di secondo grado ha ritenuto che la commutazione della sua pena avrebbe conseguito il fine della pena nel caso di specie, solamente in considerazione del fatto che erano trascorsi quattro anni dalla commissione dei reati e l'autore degli stessi non aveva commesso alcun ulteriore reato (si veda il paragrafo 11 *supra*). Nel farlo, la corte di appello non ha nemmeno menzionato l'elevato grado di responsabilità penale dell'autore dei reati o il suo forte proposito di commettere i reati sessuali in questione. Essa non ha neanche presentato alcun motivo plausibile per spiegare perché il mero decorso del tempo – che non poteva in alcun modo essere imputabile alla ricorrente e deve averla soltanto ulteriormente traumatizzata quale vittima (si veda *S.Z. c. Bulgaria*, n. 29263/12, § 52, 3 marzo 2015; si veda altresì il paragrafo 21 *supra*) – fosse più importante delle summenzionate gravi circostanze aggravanti.

62. In considerazione di quanto sopra, non è possibile affermare che la commutazione della pena detentiva di M.P. abbia avuto luogo successivamente a un attento esame di tutte le considerazioni pertinenti connesse al caso (si raffronti *Smiljanić*, sopra citata, § 99).

63. Inoltre, benché la Corte sia consapevole del fatto che le Parti contraenti godono in linea di principio di ampia discrezionalità in materia di politica penitenziaria (si veda *Khamtokhu e Aksenchik c. Russia* [GC], nn. 60367/08 e 961/11, § 85, 24 gennaio 2017), essa ha già sottolineato che la punizione quale forma di giustizia per le vittime e di deterrenza generale finalizzata a impedire nuove violazioni e che difende lo stato di diritto sono tra le finalità principali dell'inflizione di sanzioni penali (si veda *Jelić c. Croazia*, n. 57856/11, § 90, 12 giugno 2014). La Corte rinvia a tale riguardo anche alla giurisprudenza della Corte costituzionale croata, che ha confermato che l'obbligo di una corte di appello di fornire motivazioni esaurienti e dettagliate in caso di discostamento da una decisione relativa alla pena da parte di un tribunale di primo grado andava oltre la determinazione

della pena quale questione di politica penitenziaria ed era compreso nel campo di applicazione della Costituzione e della Convenzione (si veda il paragrafo 18 *supra*).

64. In un caso come quello di specie, che le autorità nazionali stesse avevano considerato un caso limite (si veda il paragrafo 9 *supra*), la Corte ritiene pertanto preoccupante che nonostante la natura reiterata della grave violenza sessuale subita dalla ricorrente, la corte di appello abbia scelto di sostituire la pena detentiva di M.P. con il lavoro di pubblica utilità senza fornire motivi adeguati e senza tenere minimamente conto degli interessi della vittima, dei quali i tribunali nazionali hanno l'obbligo di tenere conto nel decidere la pena da infliggere in un particolare caso (si veda l'articolo 47 del codice penale citato nel paragrafo 16 *supra*).

65. Secondo la Corte, tale approccio da parte dei tribunali nazionali può essere indicativo di una certa clemenza nel punire la violenza contro le donne, invece di comunicare alla comunità un forte messaggio che la violenza contro le donne non sarà tollerata. Tale clemenza dissuade le vittime dal denunciare tali atti, mentre secondo gli scarsi dati disponibili in tale contesto, la violenza contro le donne è inquietantemente comune e rimane gravemente sotto-denunciata (si veda il rapporto della FRA citato nel paragrafo 28 *supra*, che dichiara che nell'Unione europea una donna su dieci ha denunciato di essere stata esposta a qualche forma di violenza sessuale a partire dai quindici anni di età, mentre sembra che soltanto circa il 14% delle vittime di tale condotta la denunci).

66. Le considerazioni di cui sopra sono inoltre corroborate dal recente rapporto del GREVIO sulla Croazia, nel quale è stato sottolineato che le autorità croate avevano dimostrato la clemenza della politica penitenziaria nella trattazione di casi di violenza domestica e di violenza contro le donne, e le autorità erano state invitate ad assicurare che le sanzioni e le misure inflitte in tali casi rimanessero efficaci, proporzionate e dissuasive (si veda il rapporto del GREVIO citato nel paragrafo 21 *supra*).

67. Segue che, date le particolari circostanze del caso di specie, tenendo presente lo specifico pericolo sociale della violenza contro le donne e la necessità di contrastarla con azioni efficienti e dissuasive, nella sua risposta alla violenza subita dalla ricorrente, lo Stato non ha assolto sufficientemente il suo obbligo procedurale di assicurare che la ripetuta violenza sessuale subita dalla stessa nel luogo di lavoro fosse trattata in modo appropriato.

68. Le precedenti considerazioni sono sufficienti a consentire alla Corte di concludere che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione.

II. SULL'APPLICAZIONE DELL'ARTICOLO 41 DELLA CONVENZIONE

69. L'articolo 41 della Convenzione prevede:

“Se la Corte dichiara che vi è stata violazione della Convenzione o dei suoi Protocolli e se il diritto interno dell’Alta Parte contraente non permette se non in modo imperfetto di rimuovere le conseguenze di tale violazione, la Corte accorda, se del caso, un’equa soddisfazione alla parte lesa.”

A. Il danno

70. La ricorrente ha chiesto 20.000 euro (EUR) per il danno non patrimoniale.

71. Il Governo ha contestato tale richiesta.

72. In considerazione delle violazioni constatate in relazione alle doglianze della ricorrente ai sensi degli articoli 3 e 8 della Convenzione e deliberando in via equitativa, la Corte accorda alla ricorrente EUR 10.000 per il danno non patrimoniale, oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta.

B. Le spese

73. La ricorrente ha inoltre chiesto EUR 3.050 per le spese sostenute dinanzi alla Corte.

74. Il Governo ha contestato tale richiesta.

75. Secondo la giurisprudenza della Corte, un ricorrente ha diritto al rimborso delle spese soltanto nella misura in cui ne sia dimostrata la realtà e la necessità e il loro importo sia ragionevole (si veda, tra numerose altre, *L.B. c. Ungheria* [GC], n. 36345/16, § 149, 9 marzo 2023).

76. Nel caso di specie, in considerazione della documentazione di cui è in possesso e dei criteri di cui sopra, la Corte ritiene ragionevole accordare la somma di EUR 3.050 per il procedimento dinanzi alla Corte, oltre l’importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta.

PER QUESTI MOTIVI, LA CORTE, ALL’UNANIMITÀ,

1. *Dichiara* ricevibile il ricorso;
2. *Ritiene* che vi sia stata violazione degli articoli 3 e 8 della Convenzione;
3. *Ritiene*
 - (a) che lo Stato convenuto debba versare alla ricorrente, entro tre mesi dalla data in cui la sentenza sarà diventata definitiva in applicazione dell’articolo 44 § 2 della Convenzione, le seguenti somme:
 - (i) EUR 10.000 (diecimila euro), oltre l’importo eventualmente dovuto a titolo di imposta, per il danno non patrimoniale;

SENTENZA VUČKOVIĆ c. CROAZIA

- (ii) EUR 3.050 (tremila e cinquanta euro), oltre l'importo eventualmente dovuto dalla ricorrente a titolo di imposta, per le spese;
 - (iii) che, a decorrere dalla scadenza dei summenzionati tre mesi e fino al versamento, tali importi dovranno essere maggiorati di un interesse semplice a un tasso equivalente a quello delle operazioni di rifinanziamento marginale della Banca centrale europea durante tale periodo, maggiorato di tre punti percentuali;
4. *Rigetta* la domanda di equa soddisfazione formulata dalla ricorrente, per il resto.

Fatta in inglese e notificata per iscritto in data 12 dicembre 2023, in applicazione dell'articolo 77 §§ 2 e 3 del Regolamento della Corte.

Dorothee von Arnim
Cancelliere aggiunto

Arnfinn Bårdsen
Presidente